

STATUTO

“UNIAMO FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE APS - Rare Diseases Italy”

Articolo 1. Denominazione e sedi

Ai sensi, del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e integrazioni è costituita l'Associazione denominata **“UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare APS - Rare Diseases Italy”**, in breve **“UNIAMO Rare Diseases Italy”**, da ora in avanti denominata “Federazione” o “UNIAMO”.

La Federazione ha la qualifica di Associazione di Promozione Sociale e di Rete Associativa mediante iscrizione nelle relative sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore, per effetto delle disposizioni di legge vigenti e ai sensi delle prescrizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

La Federazione ha sede legale in Roma, alla Via Nomentana, 133. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Essa inoltre potrà istituire o sopprimere sedi secondarie e operative o sezioni anche in altre città d'Italia, ovvero organismi regionali di rappresentanza delle associazioni associate anche in forma di delegazione regionale della Federazione, disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 2. Durata

La Federazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3. Scopo, finalità ed attività

La Federazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti delle persone con malattie e tumori rari, i loro familiari e caregiver, con particolare attenzione a tutte quelle per le quali la malattia rara o il tumore raro ha determinato concomitanti disabilità di qualsiasi genere.

Ferma restando l'autonomia dei singoli associati, sia nell'organizzarsi sia nel raggiungere le rispettive finalità, la Federazione si propone di perseguire i comuni interessi degli enti associati nella tutela dei diritti delle persone con malattia rara o tumore raro e con disabilità:

- vigilando sui protocolli diagnostici, terapeutici ed assistenziali;
- diffondendo e usando delle conoscenze acquisite;
- sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee e internazionali;
- monitorando e promuovendo iniziative legislative a favore delle persone con malattie o tumori rari e con disabilità, delle loro famiglie e di chi le assiste;
- promuovendo ed organizzando corsi di formazione ed informazione a favore delle persone con malattia o tumore rari e disabilità;
- promuovendo lo sviluppo di una cultura di presa in carico - individuale e globale, multidisciplinare e multidimensionale - della persona con patologia e con disabilità;
- incentivando lo sviluppo di prodotti medicinali orfani e monitorando eventuali carenze e indisponibilità;
- promuovendo la formazione e lo sviluppo di competenze personali per la tutela dei propri diritti.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Federazione opera nei seguenti ambiti di attività di interesse generale avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone fisiche degli enti aderenti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5 co. 1, lett. a del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione organizza convegni e incontri specifici sui diritti esigibili

per le persone con disabilità, malattia o tumore rari, struttura o partecipa a coordinamenti di linee telefoniche di supporto (help line) per l'indirizzo dei pazienti alla miglior presa in carico; collabora con enti pro bono per l'assistenza legale;

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 co. 1, lett. b del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione costruisce o collabora alla costruzione di modelli di presa in carico sanitaria; supporta le istituzioni nella costruzione di PDTA, anche con il coinvolgimento delle specifiche Associazioni di patologia; incentiva l'utilizzo dell'HTA per la valutazione delle prestazioni e l'efficientamento del sistema;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 co. 1, lett. c del Codice del Terzo settore) In particolare, la Federazione supporta la presa in carico a distanza per l'indirizzo e il sostegno delle persone con malattia o tumore rari e disabilità;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione organizza corsi di formazione per i rappresentanti dei pazienti, specifici sia sulle attività associative che finalizzati alla migliore comprensione del Sistema sanitario e sociale italiano; interventi di sensibilizzazione nelle scuole, all'interno delle istituzioni, nei territori; partecipa a tavoli di lavoro tematici;
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, co. 1, lett. g del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione promuove azioni anche in ambito universitario per quanto riguarda la formazione di persone specializzate nell'ambito delle patologie rare; sostiene l'inserimento di corsi specifici sulle malattie rare in tutti i corsi di laurea in qualche modo attinenti alla tematica (Medicina, professioni sanitarie, psicologia, ecc.); partecipa con docenze a corsi di formazione professionali, master, e ogni altro tipo di attività formativa ECM e non;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione potrà finanziare ricerche sulle malattie rare e sui tumori rari, sostenere ricercatori, supportare le Associazioni che, anche in forma associata, raccolgono fondi per ricerche sulle malattie e tumori rari; stipulare accordi con industrie farmaceutiche che possano favorire la ricerca su farmaci o altri tipi di terapie o supporti per le malattie e tumori rari;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, co. 1, lett. i del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione potrà promuovere mostre fotografiche o con altra tecnica artistica sui malati rari; promuovere attività culturali legate alle malattie e tumori rari quali rappresentazioni teatrali, filmati, racconti, fumetti, cartoon, libri e quant'altro;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (art. 5, co. 1, lett. m del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione potrà fornire servizi ai propri associati, in forma gratuita o con rimborso spese, a titolo esemplificativo proponendo convenzioni e accordi per la gestione della contabilità, degli archivi informatici, della strutturazione di registri di patologia, anche cercando di coinvolgere Enti pubblici; offrendo servizi di consulenza psicologica e di supporto; consulenze legali e fiscali ecc.;
- beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, co. 1, lett. u del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione potrà sostenere attività di supporto a singoli pazienti per l'indirizzo verso una presa in carico corretta nel luogo di residenza o a livello europeo nel caso in cui non esistano nella sua Regione e in Italia competenze specifiche; potrà in casi eccezionali contribuire anche finanziariamente a particolari casi meritevoli di tutela, sostenendo anche raccolte fondi specifiche; tali attività potranno essere poste in atto anche per il tramite delle Associazioni Associate;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, co. 1, lett. w del Codice del Terzo settore). In particolare, la Federazione potrà supportare azioni legali collettive o singole per tutelare i diritti delle persone con malattia o tumore rari; sostenere azioni di governo tese a emanare leggi specifiche sulle MR (vedi ad esempio il Piano Sanitario Nazionale per le Malattie Rare); sostenere l'inserimento delle rappresentanze dei pazienti negli organi decisori, anche a livello regionale, sulle

Malattie Rare e Tumori Rari e con disabilità (a titolo esemplificativo Commissioni Nazionali, Coordinamenti Regionali, ecc.).

La Federazione, per perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per svolgere adeguatamente le proprie attività di interesse generale:

- a) promuove azioni giurisdizionali e interviene nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse della Federazione e degli enti associati;
- b) interviene in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi delle persone con malattia o tumore rari concernenti le finalità generali perseguite dalla Federazione;
- c) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) attiva, cura e mantiene relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità della Federazione;
- e) promuove il continuo sviluppo della conoscenza e della sensibilità della classe medica, degli operatori sanitari e amministrativi nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli operatori delle strutture di riabilitazione anche attraverso la promozione e cura di raccolta fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione;
- f) collabora, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti od organizzazioni internazionali, europee o nazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statutari, degli interessi comuni delle persone con malattia rara o tumore raro e con disabilità, delle loro famiglie e di chi le assiste e compatibili col presente Statuto.

In quanto rete associativa del Terzo settore, UNIAMO svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, in favore del pubblico e degli associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuove partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Laddove la Federazione integri i requisiti dimensionali richiesti da legge come rete associativa nazionale del Terzo settore, la stessa potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività:

- a) monitoraggio dell'attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

La Federazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021. La loro eventuale individuazione spetta al Consiglio Direttivo che dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo settore.

La Federazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi che può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4. Gli Associati-Federati

Gli Associati di UNIAMO sono enti federati, costituiti da persone con malattia o tumore rari, dai loro familiari e da coloro che li assistono moralmente e materialmente che, mossi da spirito di solidarietà, condividano i principi e le finalità della Federazione.

Possono inoltre essere federati, previa attenta valutazione del Direttivo, Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che svolgano servizi strumentali alla comunità delle persone con malattia o tumore rari. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso in considerazione della qualifica di APS di UNIAMO, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35, co. 1, del Codice del Terzo settore. La compagine associativa di UNIAMO deve essere composta da enti federati dotati della qualifica di "Associazione di Promozione Sociale" mediante iscrizione nella relativa sezione del RUNTS, in misura prevalente e secondo i requisiti di cui all'art. 35, comma 3 del Codice del Terzo settore. Nel rispetto dei citati limiti dimensionali, UNIAMO si riserva di accettare l'ammissione di enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro diversi dalle APS, solo qualora sia comunque assicurata la prevalenza numerica delle APS nella base associativa.

Il Consiglio Direttivo della Federazione è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi enti interessati, che valuta esclusivamente secondo il principio di parità di trattamento degli associati e il principio di compatibilità tra le finalità della Federazione e quello dei singoli enti federati, tenendo presente i limiti imposti dalla Legge come sopra delineato.

Sono regolarmente federati gli enti che, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, dopo aver fatto richiesta scritta di associazione, fornita la documentazione prescritta e ricevuto la delibera di approvazione, abbiano infine proceduto al pagamento della quota associativa.

Tutti gli enti federati sono sottoposti ad una uniforme disciplina nei rapporti tra loro e la Federazione, informata ai principi di trasparenza, democraticità ed uguaglianza nell'esercizio dei diritti e degli obblighi afferenti allo status di associato alla Federazione. Ogni ente federato nomina un suo Rappresentante ed eventualmente un suo Sostituto in seno alla Federazione, il quale resta in carica fino a revoca, ad insindacabile giudizio dell'ente federato. Il Rappresentante ed il sostituto devono essere maggiorenni. Qualora l'ente associato decida di non rinnovare la propria adesione alla Federazione, il Rappresentante e il suo Sostituto decadono dalla carica con effetto immediato. Gli enti federati pagano una quota di affiliazione annuale che viene proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

La quota degli associati-federati è intrasmissibile.

Il pagamento in regola della quota annuale di affiliazione è presupposto per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo.

Articolo 5. Diritti degli associati-federati

Gli associati-federati hanno diritto a partecipare a pieno titolo ed a tempo indeterminato alla vita della Federazione contribuendo a determinarne le scelte e gli orientamenti nelle modalità e nei limiti dello Statuto e della normativa vigente.

Gli associati-federati, in regola con il pagamento della quota associativa, possono esprimere un voto ciascuno in Assemblea, tramite i propri rappresentanti o sostituti, a prescindere dalla dimensione o dalla tipologia giuridica dell'ente federato.

Gli associati hanno anche il diritto di esaminare i libri sociali (libro degli associati-federati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri qualora esistenti) chiedendo un appuntamento in Segreteria e recandosi in sede per poter visionare i documenti originali.

Articolo 6. Obblighi degli associati-federati

Gli enti che intendono associarsi alla Federazione hanno l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo di UNIAMO:

a) la domanda di adesione alla Federazione compilata in ogni sua parte, corredata dai seguenti documenti:

- atto costitutivo;
- statuto;
- ultimo bilancio consuntivo (se l'ente federato è costituito da meno di un anno presenterà il primo bilancio utile non appena disponibile);
- copia dell'atto di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

b) la scheda informativa dell'ente istante compilata obbligatoriamente in ogni sua parte.

Gli associati-federati hanno l'obbligo di:

- inviare al Consiglio Direttivo di UNIAMO la scheda informativa dell'Associazione compilata obbligatoriamente in ogni sua parte ogni qualvolta ci siano variazioni delle informazioni richieste nella scheda;
- di comunicare tempestivamente alla Federazione ogni variazione delle informazioni eventualmente avvenute durante l'anno sociale;
- di versare la quota associativa annuale per l'esercizio finanziario in corso (1° gennaio – 31 dicembre dell'anno seguente) entro il mese di febbraio di ogni anno;
- di inviare ogni anno alla Federazione il Bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio approvato dall'Assemblea dell'ente federato, ove l'assemblea deliberi di legare la quota al bilancio;
- di contribuire al raggiungimento degli scopi della Federazione prestando la propria opera secondo principi di onestà, trasparenza, leale collaborazione; nel rispetto degli obiettivi, modi e tempi eventualmente concordati.

Articolo 7. Recesso degli associati-federati

Gli associati-federati potranno recedere dalla Federazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Consiglio Direttivo della Federazione che dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associazione federata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Articolo 8. Esclusione degli associati-federati

Gli associati-federati possono essere esclusi dalla Federazione qualora:

- a) la loro condotta sia in contrasto con le finalità della Federazione, i principi e le norme stabilite nello Statuto, nel Regolamento, nel Codice etico della Federazione e nell'Ordinamento giuridico;
- b) senza giustificati motivi non adempiano puntualmente agli obblighi assunti in qualità di associati, nel rispetto dei principi e delle norme dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico della Federazione;
- c) per due esercizi consecutivi non versino la quota di affiliazione prevista, fatta salva la facoltà di sanare il debito entro il termine definito nella comunicazione di sollecito e avviso di messa in mora inviata a mezzo lettera firmata dal Consiglio Direttivo anche tramite mail.

L'Assemblea delibera l'esclusione degli associati per le fattispecie relative alle lettere a) e b) su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se costituito.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle fattispecie relative alla lettera c) e ne comunica gli estremi all'Assemblea.

Articolo 9. Gli iscritti

Tutte le Associazioni di persone con malattia rara o tumore raro, loro familiari e siblings, nonché tutti gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che garantiscono servizi di supporto alla comunità rara che non hanno i requisiti previsti da legge ai fini della qualifica come Associazione di Promozione Sociale ovvero nei casi in cui, ai fini del rispetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 35, comma 3, del Codice del Terzo settore da parte della Federazione, non possono assumere la qualifica di associati, possono assumere la qualifica di **iscritto** alla Federazione, con le modalità previste dal Regolamento.

La qualifica di iscritto si assume presentando domanda al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare sull'ammissione. Gli enti ammessi verranno inseriti nel registro degli iscritti e avranno diritto a ricevere aggiornamenti sulle attività federative e potranno partecipare alle attività progettuali al pari degli enti federati (corsi di formazione, webinar di aggiornamento e divulgazione, gruppi di lavoro) nonché all'Assemblea degli associati in qualità di uditori. La cancellazione dal Registro degli iscritti avverrà per recesso, cessazione dell'attività della Federazione, esclusione da parte del Consiglio Direttivo per le stesse motivazioni previste per gli associati (artt. 7 - 8). Gli iscritti, non essendo associati, non hanno diritto di elettorato attivo e passivo e non hanno l'obbligo di corrispondere la quota associativa; può essere prevista, a discrezione del Consiglio Direttivo, la corresponsione di specifici contributi per la partecipazione degli iscritti ad alcune attività della Federazione.

Articolo 10. I Volontari

Per il perseguimento dei propri fini, la Federazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato prestate dalle persone fisiche iscritte alle APS Associate e alle APS iscritte alla Federazione, ad altri ETS o da terzi.

L'attività dei volontari deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo e dal Regolamento: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

Articolo 11. Lavoratori

La Federazione, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, potrà assumere lavoratori dipendenti anche con ruoli apicali di direzione o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo agli associati delle APS federate e iscritte, previa delibera del Consiglio Direttivo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Articolo 12. Organi Sociali

Gli Organi della Federazione sono:

- a) L'Assemblea;
 - b) Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
 - c) Il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri ove costituito;
 - e) l'Organo di controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- E' incompatibile l'appartenenza contemporanea a più organi e più funzioni.

Articolo 13. Assemblea

L'Assemblea è l'organo deliberativo della Federazione ed è formata dai Rappresentanti degli associati-federati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con comunicazione scritta (fax, e-mail, posta ordinaria) indirizzata agli associati-federati, ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti indicante il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea deve essere convocata anche ogni volta che ne faccia richiesta al Presidente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati-federati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione e la metà più uno degli associati in seconda convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 14. Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- 1) approva il Bilancio consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- 2) approva la Relazione annuale di missione sull'attività federale realizzata, presentata dal Consiglio Direttivo;
- 3) approva su proposta del Consiglio Direttivo la quota associativa annuale;
- 4) approva il Piano strategico federale su proposta del Consiglio Direttivo;
- 5) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo per votazione a scheda segreta, ed i componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri ove costituito;
- 6) approva il Regolamento della Federazione su proposta del Consiglio Direttivo e l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- 7) approva il Codice etico della Federazione su proposta del Consiglio Direttivo;
- 8) delibera sulla responsabilità dei componenti di tutti gli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 9) delibera sull'esclusione degli associati dalla Federazione, su indicazione del Consiglio Direttivo e previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'articolo 8, lettera a) e b);
- 10) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- 11) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione, alla liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- 12) delibera in ordine alla trasformazione, fusione o scissione della Federazione;
- 13) delibera su quanto demandato dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto o proposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 15 . Rappresentanza degli associati-federati in Assemblea

In caso di impedimento del Rappresentante e del suo sostituto o di altro socio nominato, i Rappresentanti degli associati-federati possono rilasciare delega scritta ad altro Socio.

Ogni Rappresentante può avere un massimo di due deleghe.

Articolo 16 . Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione.

Nel caso di assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente; in assenza anche di quest'ultimo, e solo in caso di assoluta necessità e urgenza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice.

In sede di Assemblea, il Presidente incarica un Segretario, con il compito di controllare regolarità della convocazione e costituzione dell'adunanza, il diritto d'intervento e di voto, la validità delle nomine e deleghe accertate dal Presidente e di redigere il verbale dell'Assemblea.

L'Associazione Federata non in regola con il versamento della quota di affiliazione annuale non può esercitare il diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto sono possibili anche con modalità on line, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti; verificandosi questi requisiti, si annoterà sul libro verbali la modalità. In tali casi, l'assemblea si considera svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove devono trovarsi il Presidente e il segretario verbalizzante.

Articolo 17. Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione della Federazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dunque di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Federazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Esso, a scopo esemplificativo:

- a) delibera sull'ammissione ed esclusione degli iscritti;
- b) delibera sull'ammissione degli associati-federati;
- c) elabora e redige, sentito il Direttore Esecutivo se presente, il Piano strategico federale, e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- c) propone per l'approvazione all'Assemblea il Regolamento della Federazione o sue eventuali modifiche;

- d) propone per l'approvazione all'Assemblea il Codice Etico della Federazione o sue eventuali modifiche;
- e) propone per l'approvazione all'Assemblea la quota di affiliazione annuale degli associati e gli ulteriori eventuali contributi;
- f) propone all'Assemblea per l'approvazione l'esclusione del Socio per gravi motivi di cui all'Articolo 8, lettere a) e b), sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri;
- g) istituisce Commissioni di approfondimento di lavoro su temi di interesse;
- h) nomina il Direttore Esecutivo, se necessario;
- i) delibera per l'esclusione dell'associato-affiliato in morosità, ai sensi dell'Articolo 8, lettera c);
- l) nomina il Comitato tecnico-scientifico, se istituito;
- m) nomina l'Organo monocratico di Vigilanza della Federazione, secondo il Codice Etico;
- n) assume il personale;
- o) adotta tutte le necessarie azioni e prende ogni eventuale decisione necessaria all'attuazione dei piani programmatici federali.

Articolo 18. Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea tra i Rappresentanti nominati dai rispettivi associati-federati

Al suo interno vengono nominati:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora questi sia impossibilitato o indisponibile e ne assume tutte le facoltà, funzioni e responsabilità. Conferisce regolarmente col Presidente ed è da questi aggiornato sullo stato delle attività e degli impegni assunti dalla Federazione. Può inoltre confrontarsi col Direttore Esecutivo, ove nominato, sullo stato delle attività esecutive della Federazione.

Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'articolo 17.

Il Tesoriere cura la contabilità, controlla e gestisce i flussi di tesoreria, economici e finanziari della Federazione. Conferisce e aggiorna regolarmente il Presidente sullo stato economico finanziario della Federazione; cura in collaborazione con il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, se presente, la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'Articolo 15.

Il Segretario sovrintende alle attività della Segreteria della Federazione e del personale ad essa preposto, sentiti il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Direttore Esecutivo, se presente. In particolare cura gli adempimenti relativi al Consiglio Direttivo e all'Assemblea: verbali, loro archiviazione, adempimenti connessi. Come Consigliere può essere delegato o incaricato di ulteriori particolari compiti, ai sensi dell'Articolo 15.

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri essi sono sostituiti da nuovi consiglieri eletti nella prima assemblea utile e durano in carica per il tempo previsto per i sostituiti. Il Consiglio Direttivo può decadere prima della sua naturale durata a seguito della non approvazione da parte dell'Assemblea di tutti gli atti amministrativi e programmatici federali (Relazione attività svolta, piani strategici, bilanci).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno ovvero tutte le volte che il Presidente della Federazione o la metà dei componenti del Consiglio direttivo lo richieda.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta a mezzo lettera, fax, email, da parte del Presidente della Federazione almeno otto giorni prima della data prevista. La convocazione conterrà l'ordine del giorno. In caso di straordinaria urgenza, senza la possibilità di riunire i consiglieri, il Presidente della Federazione ha facoltà di sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo atti in forma scritta trasmessi ai singoli componenti a mezzo fax o email. I consiglieri sono tenuti a dare risposta al mittente entro i tempi dati esprimendo l'approvazione, la disapprovazione o l'astensione.

E' ammessa la possibilità che le sedute del Consiglio si tengano con mezzi di audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti; verificandosi questi requisiti, si annoterà sul libro verbali la modalità.

Il verbale sarà compilato on line e sarà cura del Segretario assicurarsi che sia riportato nel libro dei verbali. La sottoscrizione sarà apposta alla prima riunione in sede utile.

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale e a maggioranza dei presenti. Sono valide le riunioni del consiglio con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad esprimere un solo voto. L'assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive è motivo di decadenza del consigliere dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni e per ogni esigenza consultiva può costituire delle Commissioni di lavoro fissandone i componenti e definendone le attività con apposito Regolamento. Inoltre per l'approfondimento conoscitivo di particolari tematiche il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, componente il medesimo organo, senza diritto di voto e su espressa chiamata:

- 1) il Presidente e/o i componenti del Collegio dei Probiviri ove costituito;
- 2) il Presidente del Comitato tecnico-scientifico ove costituito;
- 3) i coordinatori delle Commissioni di lavoro;
- 4) rappresentanti e/o componenti di commissioni ministeriali istituite su materie di interesse;
- 5) i rappresentanti di UNIAMO delegati a Tavoli, Commissioni, Coordinamenti o altro;
- 6) qualsiasi altra persona, che per competenze o incarichi particolari, scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente della Federazione.

Di norma, se nominato, il rappresentante estero di UNIAMO partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio Direttivo, salvo espresso diniego da parte del Presidente o della maggioranza dei consiglieri, con adeguata motivazione.

Ogni Consigliere concorre al perseguimento dei fini della Federazione e alla sua buona amministrazione ed è tenuto a svolgere il proprio mandato ed esercitare la propria funzione con la massima diligenza, integrità, leale collaborazione. In accordo col Consiglio direttivo, ogni Consigliere compie le proprie attività delegate o specifici compiti assegnati, eventualmente anche con la collaborazione degli altri Consiglieri, e ne risponde al Consiglio Direttivo stesso e all'Assemblea.

Gli amministratori rispondono nei confronti della Federazione, dei creditori, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

I Consiglieri sono inoltre tenuti, nell'esercizio del proprio mandato, all'osservanza delle norme del Codice Etico della Federazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 19. Il Presidente

Il Presidente della Federazione è nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso rappresenta legalmente la Federazione in giudizio e davanti a terzi. Compie ogni atto giuridico che impegni la Federazione, stipula convenzioni tra la Federazione ed altri Enti previa approvazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità attuative. Concorre al perseguimento dei fini della Federazione ed è tenuto a svolgere il proprio mandato ed esercitare la propria funzione con la massima diligenza, integrità, leale collaborazione e ne risponde all'Assemblea.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; conferisce col Direttore Esecutivo, ove nominato; riporta ai Consiglieri lo stato delle attività e dei servizi in atto da parte della Federazione; redige e presenta all'Assemblea la Relazione di missione annuale sull'attività svolta dalla Federazione.

Il Presidente, inoltre, può essere incaricato dal Consiglio Direttivo di ulteriori particolari compiti, responsabilità ovvero deleghe e si avvale di eventuali collaborazioni dei Consiglieri o in staff di associati o di terzi previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Egli è il capo del personale. È garante della democraticità della Federazione, della trasparente ed etica amministrazione, nonché del rispetto dello Statuto, Regolamento e ogni altro atto regolatorio della Federazione emesso, da parte degli associati, degli Organi sociali e del personale.

In caso di dimissioni, decesso o sopravvenuta incapacità del Presidente, la carica è assunta dal Vicepresidente che, in tal caso, convoca il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni per la sostituzione.

Articolo 20. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da tre membri effettivi eletti tra i rappresentanti degli enti associativi dall'Assemblea e da due supplenti sempre eletti tra i rappresentanti degli enti associati dall'Assemblea. Il supplente interviene su richiesta motivata di un titolare, che deve informarlo per iscritto dei precedenti degli affari in trattazione. Il supplente continua a partecipare al Collegio fino a conclusione degli affari, ma limitatamente ad essi. I componenti eleggono al proprio interno il Presidente e il Segretario.

In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente agli affari in trattazione. Il funzionamento del Collegio è disciplinato dal Regolamento della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri esamina i casi segnalati e documentati dal Consiglio Direttivo ed esprime il parere non vincolante riguardo alle proposte di esclusione dalla Federazione per gravi motivi, ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b).

Articolo 21. Organo di controllo

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea elegge l'Organo di controllo, anche in via monocratica. Laddove l'organo di controllo sia eletto in composizione collegiale, l'Organo è costituito da tre membri effettivi eletti tra gli associati dall'Assemblea e da un membro supplente sempre eletti tra gli associati dall'Assemblea.

I componenti eleggono al proprio interno il Presidente e il Segretario. In caso di assenza del Presidente, assume le sue funzioni il Consigliere effettivo più anziano, ma limitatamente agli affari in trattazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime il proprio parere finalizzato all'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Federazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

Ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 22. Risorse economiche

Le risorse economiche della Federazione provengono da:

- a) quote associative degli associati-federati;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi da attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio della Federazione è altresì integrato dai beni immobili, mobili registrati, mobili acquistati a qualsiasi titolo.

Articolo 23. Patrimonio

Il patrimonio della Federazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie esclusivamente ai fini del perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 24. Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Federazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno successivo. La quota di affiliazione annuale segue l'esercizio finanziario e deve essere versata entro il 28 febbraio dell'anno solare in corso.

Articolo 25. Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo annuale (bilancio di esercizio) viene predisposto dal Tesoriere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, ove nominato. Dopo l'esame e l'approvazione del Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, deve essere depositato nella Sede Sociale almeno 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea a disposizione degli associati oppure inviato a loro unitamente alla convocazione per l'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 26. Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo, quale atto amministrativo programmatico della Federazione, viene predisposto dal Tesoriere in collaborazione con il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore Esecutivo, ove nominato, e deve essere posto a disposizione degli associati secondo le modalità del precedente Articolo 28 per la successiva approvazione dell'Assemblea. Il bilancio preventivo viene approvato nella Assemblea convocata ad hoc entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 27. Divieto di distribuzione degli utili

Alla Federazione è fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Federazione ha infine l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di cui sopra per la realizzazione delle attività di cui all'Articolo 3.

Articolo 28. Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono alla Federazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea con i quorum previsti nell'Articolo 13.

Articolo 29. Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento della Federazione per qualunque causa è deliberato dall'Assemblea - con i quorum previsti nell'Articolo 13 - che nomina uno o più liquidatori, scelti anche tra i propri consiglieri e ne determina i poteri. L'Organo di liquidazione procederà, secondo la normativa giuridica vigente, alla liquidazione dei debiti ed all'adempimento di obbligazioni eventualmente presenti, nonché al pagamento delle spese di chiusura ed estinzione della Federazione.

In caso di estinzione o scioglimento della Federazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Articolo 30 . Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali, si fa riferimento alle norme Costituzionali e dell'Ordinamento giuridico, nonché alle leggi in materia, in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, al Codice civile.

Articolo 31. Foro competente

Per le eventuali controversie fra gli associati, fra gli Organi sociali, o fra i primi e i secondi, connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto e, più in generale, connesse all'esercizio delle attività dell'Associazione, che non possano trovare una soluzione in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.